

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA  
ARMATA DELLA SEDE DELLO I.A.C.P. CATANIA, UBICATO IN  
VIA DOTTOR CONSOLI N. 80.**

CIG: 9156621AAE

***Importo complessivo dell'appalto € 107.887,44 IVA esclusa, di cui € 1.110,00  
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso***

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Il Dirigente Area Finanziaria Amministrativa  
F.TO Dott. Calogero Centonze

SOMMARIO

PREMESSA .....	pag. 3
Art. 1 - OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	pag. 5
Art. 2 - CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO .....	pag. 6
Art. 3 - SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	pag. 7
Art. 4 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.....	pag. 8
ART. 5 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.....	pag. 10
ART. 6 - ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008).....	pag. 10
Art. 7 - CONTRATTO E GARANZIE.....	pag.11
Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	pag.11
Art. 9 - INADEMPIMENTI E PENALI .....	pag.12
Art. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	pag.12
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO .....	pag.12
Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE.....	pag.13
Art. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE .....	pag.13
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	pag.13

---

## AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

### PREMESSA

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania intende affidare in appalto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il servizio di vigilanza armata presso la sede dell'Istituto ubicata in Catania, via Dottor Consoli n. 80.

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

«Amministrazione» / «Stazione Appaltante» / «Ente» / I.A.C.P.: l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania;

«Servizio»: complessivamente intesi, i Servizi di Vigilanza oggetto del Contratto;

«Servizi di Vigilanza»: i servizi, meglio descritti nel Capitolato;

«Capitolato»: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

per «Appaltatore» / «Istituto di vigilanza affidatario» / «Aggiudicatario»: il soggetto aggiudicatario dell'appalto per «Parti»: i soggetti stipulanti il contratto d'appalto

«Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, «Contratto»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

«Guardia Particolare Giurata (G.P.G.)»: soggetto in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, secondo quanto stabilito dal R.D. 773/31, dal R.D. 635/40 e dal D.M. 269/10;

«Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«Responsabile dell'Appaltatore»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che è destinatario della Richiesta di Fornitura, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso l'Ente e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

«Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l'esponente dell'Istituto Autonomo case Popolari cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

### PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii previste dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) di deroga all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e con l'esclusione automatica di cui al comma 8 dello stesso art. 97, se applicabile.

### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA E CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – REQUISITI DELL'APPALTATORE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti minimi obbligatori, dovranno essere inviate, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

mediante apposito sistema informatico accessibile attraverso il portale Traspare all'indirizzo <https://iacpcatania.traspare.com/> o cliccando su apposito link "Traspare" nel sito [www.iacpcatania.it](http://www.iacpcatania.it). entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/04/2022.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

**Ciascun Concorrente ha la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato del luogo, previo appuntamento da concordare con il funzionario tecnico incaricato.**

L'Appaltatore non potrà quindi, durante l'espletamento del servizio, eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di elementi non preventivamente valutati e considerati, sempre che tali nuovi elementi non possano configurarsi come eventi sopravvenuti a causa di forza maggiore, ai sensi del Codice Civile. Per tale motivo l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'Offerta Economica con piena ed esclusiva responsabilità sulla conoscenza dello stato di fatto degli immobili.

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020", approvato con la delibera del Commissario straordinario n. 7 del 30/01/2018, e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo dello IACP di Catania", approvato con determina dirigenziale n. 158 del 7/06/2013 l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di legalità", allegato ai documenti d'appalto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Fermo il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà essere munito di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente R.D. 18 Giugno 1931, n. 773. Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Italia ed altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi dell'Unione Europea di cui all'art. 45, comma 2, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato nel Disciplinare/lettera d'invito.

**Si precisa che il possesso della licenza ex art. 134 Tulpas costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, mentre il conseguimento dell'estensione territoriale, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.**

(vedi Linee guida n. 10, recanti «Affidamento del servizio di vigilanza privata» approvate dall'ANAC con Delibera n. 462 del 23 maggio 2018)

*Conseguentemente, secondo l'orientamento più recente dell'Autorità, il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'art. 134 Tulpas - riferita ad una o più province - costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici. Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor participationis, tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulpas per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia - quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto.*

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici devono possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice così come definiti nel disciplinare/lettera d'invito adeguati requisiti di idoneità professionale;

L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le premesse fanno parte integrale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 1 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata dei locali ed uffici dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) ubicati in Catania Via Dottor Consoli n. 80.

Nel dettaglio:

- Entrata Via Dottor Consoli n. 80 – Vigilanza armata, con registrazione all'ingresso del pubblico, mediante esibizione di documento di riconoscimento e consegna di un lasciapassare visivo ai Visitatori ammessi ad accedere agli uffici dell'Ente, previo appuntamento autorizzato con l'Organo politico e/o con gli Uffici della Direzione Generale, Amministrativi, Contabili e tecnici;
- Sorveglianza dei locali uffici della sede, mediante il controllo dell'impianto di videosorveglianza collegato alle telecamere presenti in Istituto, *on site* e in remoto;
- Pronto intervento presso la sede dell'Ente, nel caso in cui dovesse scattare il dispositivo di allarme, al fine di collaborare con le forze dell'ordine (**L'Istituto aggiudicatario affidatario dovrà essere in possesso e/o aprire una centrale operativa nel Comune di Catania che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno 24 ore su 24**);
- Apertura e chiusura dei locali sede dell'Ente luogo di esecuzione del servizio.

La durata dell'appalto è fissata in trentasei mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.

L'importo triennale complessivamente e presuntivamente è pari ad € 107.887,44, oltre IVA, di cui € 89.880,00 per costo del personale e € 1.110,00, per oneri della sicurezza.

Il compenso si intende comprensivo di ogni prestazione e materiale esplicitamente previsto nelle specifiche tecniche o non espressamente escluso.

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prolungare il termine finale di efficacia del contratto per un massimo di sei mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del privato contraente cui affidare il nuovo contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice ("proroga tecnica").

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Durante il periodo contrattuale l'affidatario dovrà garantire il rispetto delle condizioni e dei livelli di servizio previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore dell'appalto, comprensivo della proroga tecnica semestrale è pari a € 125.868,68, oltre IVA. **Non dovrà essere corrisposto alcun contributo obbligatorio all'ANAC essendo l'importo come sopra determinato inferiore a € 150.000,00.**

La spesa complessiva è stata rapportata ad un costo orario del servizio (valutato in euro 17,98/ora, IVA esclusa) della Guardia Particolare Giurata armata.

Tale importo è stato calcolato per un totale di **n. 6.000 ore**. Si tratta di un **appalto a misura**, per cui **saranno corrisposte solo le somme relative al servizio effettivamente prestato**, secondo la tariffa oraria derivante dalla divisione dell'importo offerto (al netto degli oneri di sicurezza stimati in € 1.110,00) per il monte ore presuntivamente indicato (esempio: importo offerto dal concorrente X: Euro X / n. ore presuntivamente stimato 6.000 = **euro X tariffa oraria** servizio).

Si precisa che gli oneri relativi ai costi della sicurezza, pari ad € 1.110,00 (euro millecentodieci/00) sono stati calcolati sempre sulla base della Tabella Ministeriale del Personale Dipendente da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di ridimensionare il monte ore di lavoro ordinario, alla stregua delle esigenze che dovessero essere riscontrate, quali modifiche dell'orario di lavoro del personale dipendente, e/o apertura e chiusura della sede, nonché di aumentare o diminuire le ore del servizio di vigilanza per sopraggiunte esigenze dell'Ente.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, anche i propri **costi per oneri di sicurezza aziendali**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016).

#### **ART. 2 – CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Il costo a base di gara è stato individuato sulla base delle tabelle allegate al D.M. 21 marzo 2016, "Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari a valere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2016, tenendo conto del vigente CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

Il costo medio orario, riportato nelle suddette tabelle con riferimento al IV livello di attribuzione personale tecnico (guardia giurata armata), tenendo conto del vigente CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, è pari ad € 14,98/h.

Totale costo del lavoro € 14,98x 6.000 (fabbisogno orario complessivo presuntivo) = € 89.880,00

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

COSTO DEL LAVORO	€ 89.880,00
SPESE GENERALI E STRUMENTALI	€ 7.190,40
TOTALE SPESE	€ 97.070,4
UTILE D'IMPRESA (10% TOTALE SPESE)	€ 9.707,04
TOTALE SPESA AL NETTO ONERI SICUREZZA	€ 106.777,44
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.110,00
TOTALE SPESA (al netto dell'IVA)	€ 107.887,44

SPESA ORARIA AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA ..... € 106.777,44/6.000 = € 17,79

SPESA ORARIA COMPLESSIVA € 107.887,44/6.000 = € 17,98

**Il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro, verrà considerato quale indicatore di anomalia dell'offerta, che pertanto sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..**

#### **ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO - SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto secondo le seguenti fasce orarie:

- Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 7:15 alle ore 14:15;
- Martedì dalle ore 7:15 alle ore 19:15;
- Giorni ed ore da stabilirsi nel caso di particolari esigenze.

L'Appaltatore si obbliga ad impegnare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

L' Unità operativa incaricata dall'Appaltatore avrà inoltre il compito di intervenire per sedare eventuali situazioni di ordine pubblico che potrebbero verificarsi all'interno della struttura e garantire la sicurezza del personale dipendente di ogni ordine e grado. Chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine, se necessario.

L'impiego di strumentazioni necessarie alla corretta esecuzione dei servizi previsti sarà a totale carico dell'Appaltatore, compresi gli oneri di manutenzione.

L'istituto dovrà consegnare, prima dell'inizio del servizio, al responsabile del procedimento, il piano organizzativo con allegato elenco degli operatori impiegati. L'elenco dovrà riportare per ciascun operatore i dati anagrafici dello stesso, la qualifica, il numero di matricola aziendale, il numero di porto d'armi e gli estremi della posizione assicurativa e previdenziale.

Eventuali sostituzioni di personale con implementazione di un nuovo operatore dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata al Responsabile del Procedimento, **entro un termine massimo di n. 1 (uno) giorno lavorativo dall'avvenuta sostituzione e/o implementazione.**

In tal caso la segnalazione dovrà riportare tutti i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale del nuovo Operatore, la qualifica nonché il numero di matricola aziendale e di porto d'armi.

L'Appaltatore non potrà interrompere per nessun motivo i servizi oggetto del presente Capitolato.

Gli operatori dovranno essere addestrati per lo svolgimento delle mansioni a cui vengono adibiti, dovranno essere in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, dovranno essere muniti di regolare

---

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

porto d'armi, di tesserino di riconoscimento con fotografia e dovranno indossare apposita divisa di riconoscimento.

All'Ente è concessa la facoltà di chiedere, a sua discrezione, la sostituzione delle guardie ritenute – a suo insindacabile giudizio – non rispondenti alle sue esigenze. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere prontamente alla sostituzione del personale segnalato.

Gli operatori sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ed in genere alla riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi espletati.

#### **ART.4 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Istituto di vigilanza affidatario dovrà provvedere alla vigilanza armata presso l'ingresso della sede indicata al precedente art. 1, da effettuarsi a mezzo di guardia particolare giurata (GPG) fornita dell'apposita divisa e distintivo dell'Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegata costantemente con la centrale operativa.

In considerazione della natura fiduciaria del rapporto, l'Unità operativa preposta alla vigilanza dovrà essere perfettamente idonea, sotto ogni aspetto, al servizio da espletare.

L'Istituto di vigilanza affidatario dovrà:

- garantire ed impegnarsi a mantenere per l'intera durata del contratto d'appalto l'offerta proposta in sede di gara, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal disciplinare/lettera d'invito.

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e a comunicare a mezzo pec i dati allo I.A.C.P. i dati personali, qualifiche e mansioni del personale che intende utilizzare per il servizio di vigilanza, anche ai fini della licenza prefettizia.

- effettuare il Servizio di vigilanza nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18/6/1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635 e ss.mm.ii., dall'art. 4 D.L. 8/4/2008, n. 59, dal D.P.R. 4/8/ 200, n. 153, del Decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in particolare svolgere le seguenti attività:

1. Vigilanza affinché non avvengano danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni, compatibilmente con le possibilità di osservazione, connessi alla postazione di lavoro, nonché un utilizzo appropriato degli Apprestamenti tecnologici, come ad esempio l'impianto di videosorveglianza, messi a disposizione dell'Amministrazione;
2. Attivazione e disattivazione degli Apprestamenti e dei quadri elettrici;
3. Apertura, chiusura e controllo degli accessi (di persone, di merci e di automezzi);
4. Individuazione e segnalazione di principi antincendio, perdite d'acqua, fughe di gas;
5. Rilievo di fatti, indizi e situazioni che ravvisano la potenziale compromissione del livello di sicurezza nonché di eventuali ipotesi di reato;
6. Messa sotto controllo di comportamenti impropri nonché l'intervento, solo se necessario, in caso di reato, e la segnalazione immediata alle forze dell'ordine.

- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



---

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincola l'Istituto di vigilanza affidatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
- garantire al momento dell'offerta il possesso della licenza ex art. 134 del R.D.18.6.1931, n. 773, a svolgere l'attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari (Tulps) **che costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata**, mentre il conseguimento dell'estensione territoriale, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per svolgere il servizio;
- applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dotando il personale dei mezzi di protezione necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità dei terzi.
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate in vigenza del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Istituto di vigilanza affidatario intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; non potrà, quindi, avanzare pretesa di indennizzo e/o compensi a tal titolo nei confronti dello I.A.C.P., assumendosene ogni relativa alea. L'Istituto di vigilanza affidatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Le attività contrattuali da svolgersi presso la sede dello I.A.C.P. dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività istituzionale dell'Amministrazione; L'Istituto di vigilanza affidatario prende atto che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale dal personale della stessa e/o da terzi autorizzati. L'Istituto di vigilanza affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Istituto di vigilanza affidatario deve, inoltre, osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare all'atto della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Istituto di vigilanza affidatario dovrà, inoltre:

- impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente capitolato;
- inviare alla Stazione Appaltante, dall'inizio del rapporto contrattuale:
  - a) nominativo del personale impiegato nel servizio, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato completo del numero del Decreto Prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d'armi, impegnandosi a comunicare prontamente ogni sostituzione.
  - b) nominativo di un referente con funzioni di "responsabile" con il compito di far osservare al personale impiegato nel servizio i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con l'Ente appaltante per qualsiasi necessità;

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

- c) nominativo del Referente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e R. EU. 679/2016 e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali);
  - d) polizza assicurativa comprensiva della responsabilità Civile verso Terzi, come indicato nel successivo art. 5.
  - e) dichiarazione che l'Istituto di vigilanza affidatario adempie regolarmente a tutti gli obblighi di legge in materia contributiva, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto di rilevanza, anomalia, avvenimento o circostanza riscontrati durante l'effettuazione dello stesso;
  - garantire il radiocollegamento della guardia giurata in servizio con la Centrale Operativa, che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno 24 ore su 24 e, inoltre, **garantire l'apertura di una sede operativa nel Comune di Catania o nell'interland nel raggio di km 15.**
  - sostituire, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione o dei responsabili degli uffici dell'Autorità Giudiziaria, il personale impiegato qualora risultasse non idoneo o inadeguato ad effettuare il servizio di cui al presente capitolato;
  - impegnarsi a far sì che la guardia particolare giurata che svolgerà l'attività presso la sede dello I.A.C.P. di Catania conformi il proprio comportamento alle disposizioni del Codice di Comportamento approvato con determina dirigenziale n. 158 del 7/06/2013 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al link:  
<http://trasparenza.iacpcatania.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

#### **ART. 5 PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO**

Verificata la natura del servizio, esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto esiste contiguità fisica e di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario del servizio, per cui si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che costituisce parte integrante della presente procedura e che è allegato agli atti di gara.

E' fatto obbligo comunque all'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al decreto legislativo 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'operatore economico affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione con incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia e fatto salvo ogni ulteriore risarcimento danni.

#### **ART. 6 - ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008)**

In applicazione del combinato disposto delle norme in materia di sicurezza la stazione appaltante ha inteso promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore ed ha provveduto a tale scopo all'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI),

inerente ai c.d. "rischi da interferenze" recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione oggetto d'appalto che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto nonché l'indicazione delle misure da adottare per l'eliminazione dei suddetti rischi. La stazione appaltante ha provveduto ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi generici e specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. Il DUVRI, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

#### **ART. 7 - CONTRATTO E GARANZIE**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi a carico dell'Aggiudicatario sollevando, in tal modo, lo I.A.C.P. da ogni responsabilità.

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'Aggiudicatario deve aver stipulato idonea **polizza assicurativa R.C.** comprensiva della responsabilità Civile verso terzi, con specifico riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 senza limiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danni e con massimale per danni verso persone non inferiore ad € 2.000.000,00. Non dovranno essere previste franchigie (in caso contrario con dichiarazione dell'assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario).

La validità dell'assicurazione non dovrà essere inferiore alla durata del servizio. Qualora fosse prevista una limitazione, la stessa non deve superare il 5% dell'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario inoltre dovrà costituire una **garanzia fidejussoria** a garanzia degli impegni assunti come da art. 103 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Tale cauzione sarà svincolata soltanto al termine del contratto.

#### **ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L.66/2014 (convertito della L. 89/2014), dal 31 marzo 2015 questa Istituto non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI) né può effettuare il pagamento.

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

**UFV00U.** Detto codice è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all'amministrazione destinataria.

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata.

Ciascuna fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- l'intestazione a Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, Partita IVA 00134840875

#### AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il mese di servizio o il servizio a cui la fattura fa riferimento.

La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura sul sistema di interscambio Sdl.

A seguito dell'adozione del D.L. 50/2017 e secondo quanto disposto dall'art. 1 del medesimo decreto, si dà atto che il meccanismo impositivo dello "split Payment" viene esteso anche all'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania per tutte le fatture emesse con data uguale o successivo al 01/07/2017.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura regolare.

Si procederà al pagamento di ciascuna fattura soltanto a seguito di favorevole verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva Durc della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

La fattura mensile sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso. I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi **per ritardato pagamento** saranno calcolati come segue:

- tra il 31mo e il 40mo giorno si applicheranno gli interessi legali;
- dal 41mo giorno in poi gli interessi moratori.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Istituto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Le tempistiche di pagamento delle fatture dei fornitori da parte dell'Istituto sono consultabili alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-pagamenti dell'amministrazione del sito istituzionale dello IACP di Catania al seguente indirizzo:

<http://www.iacpcatania.it/index.php/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione>.

#### ART. 9 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

L'eventuale inadempimento ed inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, debitamente accertato dall'Ente, dovrà essere formalmente contestato a mezzo pec dallo I.A.C.P. all'Appaltatore.

Il medesimo potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate o, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, le stesse non fossero accolte, l'Istituto potrà applicare le seguenti penali:

- mancata sostituzione entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Istituto del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio o non si sia attenuto alle disposizioni stabilite o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro: €150,00 (eurocentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- non regolare effettuazione del servizio € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno, corrisposta per ogni singola frazione contestata formalmente;
- mancata effettuazione del servizio (euro cinquecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno, corrisposta per ogni singola frazione contestata formalmente.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, lo I.A.C.P. ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art. 8.

---

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

**ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Lo IACP di Catania potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Istituto che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, lo stesso Istituto potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Istituto a mezzo pec. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle spettanze riferite ai servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. In ogni caso di recesso l'Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Istituto.

Lo I.A.C.P. si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b) interruzione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni di calendario;
- c) più di n. 4 contestazioni nel corso dell'anno;
- d) reiterati abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- e) reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- f) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- g) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- h) in caso di reiterazione nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- i) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- j) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- k) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- l) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- m) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8, e ss.mm.ii).

In tali casi l'Istituto dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del C.C..

In tali casi, l'Istituto sarà tenuto a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. L'Istituto, per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l'Istituto potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

**ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO**

---

#### **AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

E' fatto divieto di subappaltare integralmente il servizio oggetto di appalto pena la risoluzione del contratto e la conseguente perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni. Eventuali subappalti parziali sono subordinati al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

In caso di cessione del credito il creditore deve notificare all'Istituto copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Istituto non può essere chiamato a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.

In tal caso la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal D. Lgs. 82/2005 che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. N. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale (artt. 24-27 C.C.N.L. 2013-2015). Il riassorbimento del personale esistente dev'essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

#### **ART. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), anche con sistemi informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare/lettera d'invito.